

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 11 novembre 2014 - n. 70 Sostituzione della fonte di finanziamento per il ristoro dei danni subiti dalle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanee, tramite la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 95/12 anziché di quella di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/12; conseguente modifica delle Ordinanze: n. 13/2012 e s.m.i., n. 38/2014, n. 39/2014, n. 43/2014, n. 52/2014, n. 57/2014, n. 62/2014 e n. 63/2014

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Viste le Ordinanze commissariali:

- n.13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n.19 del 19 giugno 2013 «*Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n.27 del 30 luglio 2013 «*Rettifiche ed integrazioni dell'ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013. Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;
- n.33 del 11 dicembre 2013 «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alla ordinanza commissariale n.13 del 20 febbraio 2013, come modificata ed integrata dalle ordinanze n.19 del 19 giugno 2013 e n. 27 del 30 luglio 2013*»;
- n. 47 del 21 maggio 2014 «*Rettifiche ed integrazioni dell'Ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*»;

Viste le Ordinanze numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 con le quali sono stati concessi contributi a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012 riguardo a interventi relativi alle scorte e alle delocalizzazioni temporanee come riportato in Allegato, facente parte integrante del presente atto;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo unico, comma 366 il quale stabilisce che, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, siano apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
- b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.»;

Dato atto che il comma 366, della citata Legge n.147/2013, consente di finanziare, con modalità e risorse di cui all'art.3-bis del d.l. n.95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, anche le seguenti tipologie di intervento: «*danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione tempo-*

anea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva»;

Preso atto che, sulla base delle segnalazioni dei Sindaci dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, gli interventi finanziabili con i fondi di cui al d.l. 74/2012 sono ancora numerosi e necessitano di una più ampia copertura finanziaria rispetto a quella già nelle disponibilità finanziarie del Commissario Delegato e di quella contenuta nelle previsioni di legge attualmente vigenti in materia;

Preso atto altresì come il monitoraggio della spesa relativa agli interventi finanziabili con i fondi di cui al d.l. 95/2012 risulti ad oggi essere più che sufficiente alla copertura degli stessi;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo unico comma 366 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trasferendo la copertura finanziaria inizialmente prevista con i fondi di cui al d.l. 74/2012 a quelli di cui al d.l. 95/2012 relativamente ai contributi già concessi in forza delle previsioni di cui all'art. n.3 comma 1 lettera b limitatamente agli interventi relativi alle scorte e delocalizzazioni temporanee, modificando le previsioni di spesa così come contenute nell'Ordinanza n. 13 e s.m.i. e le Ordinanze n. 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 con le quali sono stati concessi contributi a valere sui fondi di cui al d.l. 74/2012 ora ascrivibili a quelli di cui al D.L. 95/2012;

Rilevato che le imprese a cui era stato concesso il finanziamento con le Ordinanze sopracitate numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 il cui elenco è riportato in Allegato alla presente Ordinanza, non hanno ancora completato l'iter relativo al riconoscimento della rendicontazione della spesa e pertanto per nessuna di esse è ad oggi possibile procedere al relativo pagamento;

Rilevato che nessuna delle imprese subirà decurtazione alcuna al finanziamento a loro attribuito con le Ordinanze sopra citate ma vedranno unicamente cambiare la fonte di finanziamento;

Ritenuto opportuno dare indicazioni riguardo alle modalità di erogazione dei contributi, disponendo che il contributo per scorte e delocalizzazioni temporanee sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI);

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione a quanto sopra illustrato, procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i.;

Preso Atto pertanto che la citata Ordinanza commissariale n.13, prevede:

- all'articolo 3 «I contributi» punto 1:
 - «1. I Contributi regolati nella presente Ordinanza sono i seguenti:
 - A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili e D) delocalizzazioni di cui al precedente art.2 comma 2 - ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art.3 bis del D.L. n.95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;
 - B. per gli interventi indicati alle lettere C) scorte, D) delocalizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed E) prodotti IGP e DOP del precedente art.2 comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art.2 del D.L. n.74/2012.»;
- all'art. 13 «Entità e tipologie di contributo concedibile» , ai punti:
 - «3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, al netto del 20% come meglio specificato all'art.11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo e di eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un contributo del 50%, a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012.»;
 4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012.»;
- all'art. 26 «Norma finanziaria», comma 1, prevede il finanziamento di interventi, quantificando fra gli altri lo stanziamento:
 - "in euro 2.820.000,00 di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente agli

interventi relativi alle scorte e alle delocalizzazioni temporanee;» ;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra indicato, di dover modificare l'Ordinanza n. 13 e s.m.i. come segue:

1. all'articolo 3 «I contributi», punto 1 lettera A il testo è integralmente sostituito con:

“A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili, C) scorte connesse all'attività di impresa e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art.3 bis del D.L. n.95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;”

2. all'articolo 3 «I contributi», punto 1 lettera B le parole «alle lettere C) scorte, D) delocalizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed» sono sostituite con le parole: «alla lettera»;

3. all'articolo 13 «Entità e tipologie di contributo concedibile» punto 3, il testo è integralmente sostituito con:

“3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, al netto del 20% come meglio specificato all'art.11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo e di eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un contributo del 50%, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.”;

4. all'articolo 13 «Entità e tipologie di contributo concedibile» punto 4, il testo è integralmente sostituito con:

“4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.”;

5. all'articolo 26 «Norma finanziaria» comma 1, il primo punto elenco è eliminato;

Ritenuto inoltre di modificare le Ordinanze n. 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 con le quali sono stati concessi contributi a 14 imprese, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 per scorte e delocalizzazioni temporanee, confermando gli stessi identici importi ma utilizzando risorse di cui all'articolo 3 bis del D.L. 95/2012, secondo quanto riportato in allegato al presente atto;

Rilevato che:

- nell'Ordinanza n. 38 del 19 febbraio 2014 riguardo all'impresa Gloriana s.r.l. (ID 40658371) per la quale è concesso il contributo, non è data disposizione riguardo alla relativa erogazione;
- nell'Ordinanza n. 39 del 19 febbraio 2014 riguardo alle domande ID n. 40895572, n. 40749777, n. 41051592, n. 40758944, n. 40980750, relative a interventi di delocalizzazione temporanea delle attività per le quali è concesso il contributo, non è data disposizione riguardo alla relativa erogazione;
- nell'Ordinanza n. 43 del 15 aprile 2014 i finanziamenti sulla delocalizzazione temporanea delle attività produttive sono finanziati con le risorse di cui al D.L. n. 74/12 e in particolare al secondo punto elenco del dispositivo è stabilito:
 - di prevedere l'erogazione del contributo per gli interventi di delocalizzazione temporanea di attività produttive per € 394.284,10 con le risorse previste dal DL n.74/12, sulla base delle informazioni provenienti dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) esito della rendicontazione delle spese dei quattro progetti approvati;
- nell'Ordinanza n. 52 del 3 luglio 2014 i finanziamenti sulla delocalizzazione temporanea delle attività produttive sono finanziati con le risorse di cui al D.L. n. 74/12 e in particolare al punto 3. del dispositivo è previsto: «3. che il contributo di € 37.104,26 per delocalizzazioni temporanee di attività produttive sia erogato sulla base dell'approvazione da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) della relativa rendicontazione di spesa;» ;
- nell'Ordinanza n. 57 del 4 agosto 2014 i finanziamenti sulla delocalizzazione temporanea delle attività produttive sono finanziati con le risorse di cui al D.L. n. 74/12 e in particolare:
 - al punto 3. del dispositivo è previsto: «di dare mandato al soggetto attuatore della Struttura Commissariale per la relativa liquidazione dell'intervento a valere sulle risorse di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012 da effettuare sulla base delle risultanze della rendicontazione della spesa fornita dal SII»;

- nell'allegato «Approvazione di contributi per imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi» alla riga 4 per il progetto ISET S.R.L. ID 41002897 è indicata la linea di finanziamento «art. 2 d.l. 74/2012»;

- nell'Ordinanza n. 62 del 3 ottobre 2014 è previsto:
 - nel dispositivo ai punti:
 1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell'«Allegato all'Ordinanza n. 62 del 3 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 787.712,78 a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 e € 455.657,05 a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 3. di dare mandato al soggetto attuatore della Struttura Commissariale per la relativa liquidazione dell'intervento a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 da effettuare sulla base delle risultanze della rendicontazione della spesa fornita dal SII.
 - nella seconda tabella dell'allegato, il seguente titolo: «Intervento ripristino scorte di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012»;
- nell'Ordinanza n. 63 del 7 ottobre 2014 è previsto:
 - nel dispositivo ai punti:
 1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell'«Allegato all'Ordinanza n. 63 del 7 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 1.781.912,52 a valere sulle risorse disponibili di cui all'art.3 bis del D.L. n. 95/2012 e € 647.052,22 a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 3. di dare mandato al soggetto attuatore della Struttura Commissariale per la relativa liquidazione dell'intervento a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 da effettuare sulla base delle risultanze della rendicontazione della spesa fornita dal SII.»
 - nell'allegato della seconda tabella come titolo: «Intervento ripristino scorte di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012»;

Ritenuto pertanto necessario di modificare, integrare e sostituire le Ordinanze, come segue;

- n. 38 del 19 febbraio 2014 integrando il dispositivo con il seguente terzo punto:
 - “che il contributo relativo alla delocalizzazione temporanea dell'impresa Gloriana s.r.l. (ID 40658371), a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII);” ;
- n. 39 del 19 febbraio 2014 integrando il dispositivo con il seguente terzo punto:
 - “che il contributo per le domande ID n. 40895572, n. 40749777, n. 41051592, n. 40758944, n. 40980750, relative a interventi di delocalizzazione temporanea delle attività a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII);” ;
- n. 43 del 15 aprile 2014 sostituendo integralmente il secondo punto elenco del dispositivo come segue:
 - “di prevedere l'erogazione del contributo per gli interventi di delocalizzazione temporanea di attività produttive per € 394.284,10, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII);” ;
- n. 52 del 3 luglio 2014 sostituendo integralmente il punto 3. del dispositivo come segue:
 - “3. che il contributo di € 37.104,26 per delocalizzazioni temporanee di attività produttive, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII);” ;
- n. 57 del 4 agosto 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 3. del dispositivo come segue:

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 19 novembre 2014

- “3. che il contributo di € 2.277,97 per la domanda ID Progetto 41002897 per delocalizzazioni temporanee di attività produttive, a valere sulle risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
- e
- sostituendo nell’allegato «Approvazione di contributi per imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi» la dizione «art. 2 d.l. 74/2012» con «art. 3 bis d.l. 95/2012»;
- n. 62 del 3 ottobre 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 1 del dispositivo, come segue:

“1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell’ «Allegato all’Ordinanza n. 62 del 3 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 787.712,78 e per € 455.657,05 riguardo a interventi per scorte e delocalizzazioni temporanee, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012;” ;
 - eliminando il punto 3. del dispositivo;
 - sostituendo nell’allegato il titolo della seconda tabella «Intervento ripristino scorte di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012» con «Intervento ripristino scorte»;
 - n. 63 del 7 ottobre 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 1 del dispositivo, come segue:

“1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell’ «Allegato all’Ordinanza n. 63 del 7 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 1.781.912,52 e € 647.052,22 riguardo a interventi per scorte e delocalizzazioni temporanee, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012;” ;
 - eliminando nel dispositivo il punto 3.;
 - sostituendo nell’allegato il titolo della seconda tabella «Intervento ripristino scorte di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012» con «Intervento ripristino scorte»;
- Ritenuto di far salvi i dispositivi di cui alle Ordinanze numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 se non espressamente modificati dalla presente Ordinanza;
- Rilevate le variazioni intervenute sulle ordinanze numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 e con l’intenzione di facilitare l’attività dei Soggetti Incaricati dell’Istruttoria (SI), è effettuata una ricognizione degli interventi che riguardano scorte e delocalizzazioni temporanee, così come riassunti in allegato parte integrante del presente atto;
- Tutto ciò premesso e considerato
- DISPONE
- per le motivazioni in premessa adottate:
1. di modificare i contenuti dell’Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 e sue s.m.i. come segue:
- all’articolo 3 «I contributi», punto 1 lettera A il testo è sostituito con:

“A. per gli interventi indicati alle lettere A) immobili, B) beni mobili, C) scorte connesse all’attività di impresa e D) delocalizzazioni di cui al precedente art. 2 comma 2, i contributi sono quelli previsti ai sensi dell’art.3 bis del D.L. n.95/2012 e relativo Protocollo d’Intesa;”
 - all’articolo 3 «I contributi», punto 1 lettera B le parole «alle lettere C) scorte, D) delocalizzazioni limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed» sono sostituite con le parole: «alla lettera»;
 - all’articolo 13 «Entità e tipologie di contributo concedibile» punto 3, il testo è sostituito con:

“3. Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, al netto del 20% come meglio specificato all’art.11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo e di eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un contributo del 50%, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.”
 - all’articolo 13 «Entità e tipologie di contributo concedibile» punto 4, il testo è sostituito con:
- “4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012.”
- all’articolo 26 «Norma finanziaria» comma 1, il primo punto elenco è eliminato;
2. di intervenire sulle Ordinanze numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 modificando, integrando e sostituendo come segue:
- n. 38 del 19 febbraio 2014 integrando il dispositivo con il seguente terzo punto:
 - “che il contributo relativo alla delocalizzazione temporanea dell’impresa Gloriana s.r.l. (ID 40658371), a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
 - n. 39 del 19 febbraio 2014 integrando il dispositivo con il seguente terzo punto:
 - “che il contributo per le domande ID n. 40895572, n. 40749777, n. 41051592, n. 40758944, n. 40980750, relative a interventi di delocalizzazione temporanea delle attività a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
 - n. 43 del 15 aprile 2014 sostituendo integralmente il secondo punto elenco del dispositivo come segue:
 - “di prevedere l’erogazione del contributo per gli interventi di delocalizzazione temporanea di attività produttive per € 394.284,10, a valere sulle risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
 - n. 52 del 3 luglio 2014 sostituendo integralmente il punto 3. del dispositivo come segue:

“3. che il contributo di € 37.104,26 per delocalizzazioni temporanee di attività produttive, a valere sulle risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
 - n. 57 del 4 agosto 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 3. del dispositivo come segue:

“3. che il contributo di € 2.277,97 per la domanda ID Progetto 41002897 per delocalizzazioni temporanee di attività produttive, a valere sulle risorse di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/12, sia erogato direttamente dall’istituto di credito prescelto, sulla base delle disposizioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SI);” ;
 - e
 - sostituendo nell’allegato «Approvazione di contributi per imprese del settore Commercio, Turismo e Servizi» la dizione «art. 2 D.L. 74/2012» con «art. 3 bis D.L. 95/2012»;
 - n. 62 del 3 ottobre 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 1 del dispositivo, come segue:

“1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell’ «Allegato all’Ordinanza n. 62 del 3 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 787.712,78 e per € 455.657,05 riguardo a interventi per scorte e delocalizzazioni temporanee, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012;” ;
 - eliminando il punto 3. del dispositivo;
 - sostituendo nell’allegato il titolo della seconda tabella «Intervento ripristino scorte di cui all’art. 2 del d.l. n. 74/2012» con «Intervento ripristino scorte»;
 - n. 63 del 7 ottobre 2014:
 - sostituendo integralmente il punto 1 del dispositivo, come segue:

“1. di concedere il contributo agli interventi riportati nell’ «Allegato all’Ordinanza n. 63 del 7 ottobre 2014», facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a € 1.781.912,52 e € 647.052,22 riguardar-

do a interventi per scorte e delocalizzazioni temporanee, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012;" ;

- eliminando nel dispositivo il punto 3.;
- sostituendo nell'allegato il titolo della seconda tabella «Intervento ripristino scorte di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012» con «Intervento ripristino scorte»;

3. di far salvi i dispositivi di cui alle Ordinanze numero 38/2014, 39/2014, 43/2014, 52/2014, 57/2014, 62/2014 e 63/2014 se non espressamente modificati dalla presente Ordinanza;

4. di dare atto della ricognizione degli interventi che riguardano scorte e delocalizzazioni temporanee così come riassunti in allegato parte integrante del presente atto;

5. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PER LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RICOSTITUZIONE DI SCORTE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ CON LE ORDINANZE N. 38, 39, 43, 52, 57, 62, 63, INIZIALMENTE PREVISTI A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DL 74/12 E ORA DA FINANZIARE CON I FONDI DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL DL 95/12.

N.	ID Progetto	Cf / P.IVA richiedente	Ragione sociale	Comune sede unita locale	Tipo aiuto	Spesa Ammessa	Contributo Concesso	Ordin. n.	Progr. Prov.	Settore
1	40658371	01816690208	GLORIANA S.R.L.	Suzzara	delocalizzazione delle attività produttive	€ 91.697,06	€ 44.515,53	38/14	3	Industria e Artigianato
2	40895572	00141660209	Nuovo Caseificio Andreasi soc. agr. coop. a r.l.	Villa Poma	delocalizzazione delle attività produttive	€ 109.795,91	€ 54.897,96	39/14	4	Agricoltura e Agroindustria
3	40749777	00278450200	Latteria Sociale Mantova soc. agr. coop. a r.l.	Porto Manovano	delocalizzazione delle attività produttive	€ 265.195,91	€ 132.597,96	39/14	4	Agricoltura e Agroindustria
4	41051592	00154340202	Latteria San Valentino soc. agr. coop. a r.l.	Marcaria	delocalizzazione delle attività produttive	€ 151.903,80	€ 75.951,90	39/14	4	Agricoltura e Agroindustria
5	40758944	00152190203	Latteria Casaticese soc. agr. coop. a r.l.	Marcaria	delocalizzazione delle attività produttive	€ 173.633,76	€ 86.816,87	39/14	4	Agricoltura e Agroindustria
6	40980750	00428560205	Latteria Agricola San Martino soc. agr. coop. a r.l.	San Benedetto Po	delocalizzazione delle attività produttive	€ 76.409,78	€ 38.204,88	39/14	4	Agricoltura e Agroindustria
7	40834318	01735020206	Società Agricola Levante di Romani FLLI S.S.	Borgoforte	delocalizzazione delle attività produttive	€ 143.372,09	€ 71.686,05	43/14	7	Agricoltura e Agroindustria
8	40984726	00153950209	Caseificio Caramasche Società Agricola Cooperativa	Pegognaga	delocalizzazione delle attività produttive	€ 166.158,49	€ 83.079,24	43/14	7	Agricoltura e Agroindustria
9	41086276	00154290209	Latteria Agricola Venera Vecchia Società Agricola Cooperativa	Gonzaga	delocalizzazione delle attività produttive	€ 388.834,81	€ 194.417,41	43/14	7	Agricoltura e Agroindustria

N.	ID Progetto	Cf / P. IVA richiedente	Ragione sociale	Comune sede unita locale	Tipo aiuto	Spesa Ammessa	Contributo Concesso	Ordin. n.	Progr. Prov.	Settore
10	40734409	0015208206	Latteria Agricola del Po Società Agricola Cooperativa	Borgoforte	delocalizzazione delle attività produttive	€ 90.202,81	€ 45.101,40	43/14	7	Agricoltura e Agroindustria
11	41953690	00141900209	LATTERIA VO' GRANDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	PEGOGNAGA	delocalizzazione delle attività produttive	€ 74.208,52	€ 37.104,26	52/14	10	Agricoltura e Agroindustria
12	41002897	02332750369	ISET S.R.L	MOGLIA	delocalizzazione delle attività produttive	€ 6.180,76	€ 2.277,97	57/14	13	Commercio e Servizi
13	41004846	01735020206	SOCIETA' AGRICOLA LEVANTE DI ROMANI FLLI S.S.	BORGOFORTE	ricostituzione scorte connesse con l'attività di impresa	€ 1.118.395,91	€ 455.657,05	62/14	15	Agricoltura e Agroindustria
14	46009627	01806870208	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A.	GONZAGA	ricostituzione scorte connesse con l'attività di impresa	€ 986.304,62	€ 647.052,22	63/14	16	Industria e Artigianato